

PRINCIPALI SCADENZE CCNL DEL MESE DI OTTOBRE 2018

Di seguito evidenziamo le principali scadenze contrattuali relative al mese di ottobre 2018. Per un ulteriore approfondimento delle scadenze previste si rimanda ai rispettivi CCNL.

| ALIMENTARI - AZIENDE COOPERATIVE – ACCORDO 23 MARZO 2016 | |
|--|---|
| MINIMI TABELLARI | L'accordo del 23 marzo 2016 per il rinnovo del CCNL 05/12/2012 dei dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari ha previsto, a far data dal 1° ottobre 2018, degli incrementi retributivi. |

| ALIMENTARI – AZIENDE INDUSTRIALI – ACCORDO 05 FEBBRAIO 2016 | |
|---|--|
| MINIMI TABELLARI | L'accordo del 05 febbraio 2016 per il rinnovo del CCNL 27/10/2012 per il personale dipendente dalle aziende esercenti le industrie alimentari ha previsto, a far data dal 1° ottobre 2018, degli incrementi retributivi. |
| MINIMI TABELLARI SETTORE OLIO E MARGARINA | L'accordo del 21 aprile 2016 per il rinnovo delle disposizioni specifiche per gli addetti all'industria olearia e margariniera, riportato nel protocollo aggiuntivo del CCNL dell'industria alimentare, ha previsto, a far data dal 1° ottobre 2018, degli incrementi retributivi. |

| AREA MECCANICA ARTIGIANATO - ACCORDO 24 APRILE 2018 | |
|---|--|
| UNA TANTUM – II TRANCHE | L'ipotesi di accordo 24 aprile 2018 per il rinnovo dei CCNL Area Meccanica del 16 giugno 2011, per i dipendenti delle imprese artigiane dei settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri ed Affini, e delle imprese del Settore Odontotecnica, ha previsto, a copertura del periodo di carenza contrattuale dal 1° gennaio 2015 al 30 aprile 2018, la corresponsione, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo (24 aprile 2018), un importo forfetario a titolo di "Una Tantum", suddivisibile in quote mensili, o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a €uro 299,00 da corrispondersi in due tranches: <ul style="list-style-type: none">➤ €uro 150,00 con la retribuzione del mese di giugno 2018;➤ €uro 149,00 con la retribuzione del mese di ottobre 2018. |

| AREA CHIMICA CERAMICA ARTIGIANATO – ACCORDO 14 DICEMBRE 2017 | |
|--|--|
| MINIMI TABELLARI | L'accordo del 14 dicembre 2017 per il rinnovo del CCNL Area Tessile-Moda del 25 giugno 2014 per i dipendenti dalle imprese artigiane dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, pulitintolavanderia, occhialeria e del CCNL Area Chimica ceramica del 10 giugno 2015 per i dipendenti dalle imprese artigiane dei settori della chimica e della ceramica, ora accorpatisi nell'unico CCNL Area Tessile Moda e Chimica Ceramica per le imprese artigiane, ha previsto a partire dal 1° ottobre 2018, degli incrementi retributivi. |

AREA TESSILE MODA ARTIGIANO – ACCORDO 14 DICEMBRE 2017

| | |
|------------------|--|
| MINIMI TABELLARI | L'accordo del 14 dicembre 2017 per il rinnovo del CCNL Area Tessile-Moda del 25 giugno 2014 per i dipendenti dalle imprese artigiane dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, pulitintolavanderia, occhialeria e del CCNL Area Chimica ceramica del 10 giugno 2015 per i dipendenti dalle imprese artigiane dei settori della chimica e della ceramica, ora accorpati nell'unico CCNL Area Tessile Moda e Chimica Ceramica per la imprese artigiane, ha previsto a partire dal 1° ottobre 2018, degli incrementi retributivi. |
|------------------|--|

AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA – ACCORDO 3 DICEMBRE 2017

| | |
|------------------|--|
| MINIMI TABELLARI | L'ipotesi di accordo del 3 dicembre 2017 per il rinnovo del CCNL 01 agosto 2013 per i dipendenti da imprese di spedizioni, autotrasporto merci e logistica ha previsto, a far data dal 1° ottobre 2018 degli incrementi retributivi. |
|------------------|--|

CEMENTO INDUSTRIA - ACCODO 24 NOVEMBRE 2015

| | |
|------------------|---|
| MINIMI TABELLARI | L'accordo del 24 novembre 2015 ha previsto per i dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi devirati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte ha previsto, a far data dal 1° ottobre 2018 incrementi retributivi. |
|------------------|---|

CEMENTO PMI (CONFAPI) - ACCODO 24 GENNAIO 2017

| | |
|------------------|---|
| MINIMI TABELLARI | L'accordo del 24 gennaio 2017 per il rinnovo del CCNL 14 luglio 2014 per i dipendenti delle imprese esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi devirati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte ha previsto, a far data dal 1° ottobre 2018 incrementi retributivi. |
|------------------|---|

CEMENTO PMI (CONFIMI) - ACCODO 18 APRILE 2016

| | |
|------------------|---|
| MINIMI TABELLARI | L'accordo 18 aprile 2016 per il rinnovo del CCNL 15 luglio 2014 per i dipendenti per i dipendenti delle imprese esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi devirati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte ha previsto, a far data dal 1° ottobre 2018 incrementi retributivi. |
|------------------|---|

CHIMICA, GOMMA, VETRO PMI – ACCORDO 26 LUGLIO 2016

| | |
|------------------|---|
| MINIMI TABELLARI | L'ipotesi di accordo del 26 luglio per il rinnovo del CCNL 25 luglio 2013, integrato a settembre 2013, per i dipendenti della piccola e media industria dei settori chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro ha previsto, a far data dal 1° ottobre 2018 incrementi retributivi. |
|------------------|---|

| COMUNICAZIONE PMI – ACCORDO 9 LUGLIO 2018 | |
|---|---|
| DIRITTI SINDACALI – QUOTA DI SERVIZIO | Dal 1° ottobre 2018 le aziende non iscritte al sindacato verseranno alle associazioni datoriali un contributo per la rappresentanza contrattuale di €uro 10 per dipendente, per ogni anno di vigenza del CCNL. |
| CREDITO – ACCORDO 31 MARZO 2015 | |
| MINIMI TABELLARI | L'ipotesi di accordo del 31 marzo 2015 per il rinnovo del CCNL 19 gennaio 2012 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali ha previsto, a far data dal 1° ottobre 2018 incrementi retributivi. |
| EDILIZIA COOPERATIVE – EDILIZIA INDUSTRIA - ACCORDO 18 LUGLIO 2018 | |
| ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA | <p>L'accordo del 18 luglio 2018 per il rinnovo del CCNL 1° luglio 2014 per i lavoratori dipendenti delle imprese ed affini e delle Cooperative ha previsto nell'ambito del Protocollo sugli Enti bilaterali, al fine di uniformare le prestazioni sanitarie su tutto il territorio nazionale, la costituzione di un Fondo nazionale paritetico per l'assistenza integrativa nel settore edile volto al riconoscimento per gli operai e per gli impiegati di medesime prestazioni. L'accordo prevede che il Fondo:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ sarà operativo dall'1/1/2019, sulla base di quanto previsto nel Regolamento e Statuto che formano parte integrante del presente Accordo e che dovranno essere redatto entro la data prevista dalla normativa vigente;➤ sarà alimentato da un contributo a carico del datore di lavoro e a favore degli operai iscritti alle Casse Edili pari allo 0,60%, da versare su un minimo di 120 ore, sulle seguenti voci retributive: minimo, contingenza, edr, its <p>da versarsi in Cassa Edile, con le seguenti decorrenze:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ 0,35% dall'1/10/2018;➤ 0,60% complessivo (0,25% più 0,35%) dall'1/1/2019. <p>Tutte le prestazioni sanitarie attualmente in essere nelle Casse Edili a livello territoriale si considereranno automaticamente decadute dall'1/1/2019.</p> <p>Per gli impiegati, la contribuzione è fissata nello 0,26%, da versarsi dal 1° ottobre 2018, sulle seguenti voci retributive: minimo, contingenza, erd, premio di produzione.</p> |
| CASSE EDILI | <p>L'accordo del 18 luglio 2018 per il rinnovo del CCNL 1° luglio 2014 per i lavoratori dipendenti delle imprese ed affini e delle Cooperative ha previsto che dal 1° ottobre 2018, il contributo Cassa Edile, è fissato nella misura del 2,25%, ferma restando l'aliquota destinata alle prestazioni sanitarie dal CCNL 1/7/2014 dello 0,25%, sino a tutto il 31/12/2018.</p> <p>A decorrere dall'1/1/2019 la suddetta aliquota dello 0,25% decade, in quanto assorbita nel contributo dello 0,60% per il Fondo sanitario.</p> |
| FONDO INCENTIVO ALL'OCCUPAZIONE | L'accordo del 18 luglio 2018 per il rinnovo del CCNL 1° luglio 2014 per i lavoratori dipendenti delle imprese ed affini e delle Cooperative ha previsto che dal 1° ottobre 2018 da parte delle imprese un versamento |

| | |
|--------------------------------------|---|
| | <p>presso le Casse Edili di un contributo, destinato ad un Fondo per incentivare l'occupazione giovanile ed il ricambio generazionale del settore pari a,10% della retribuzione alla data del 1° luglio 2018 sui i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ minimi in vigore alla data del 1° luglio 2018; ➤ contingenza; ➤ edr e its (indennità territoriale di settore). <p>Il suddetto versamento della contribuzione è obbligatorio per tutte le imprese iscritte alle Casse Edili costituite dalle parti sociali medesime, indipendentemente dal CCNL applicato ai propri dipendenti.</p> |
| <p>FONDO PREPENSIONAMENTI</p> | <p>L'accordo del 18 luglio 2018 per il rinnovo del CCNL 1° luglio 2014 per i lavoratori dipendenti delle imprese ed affini e delle Cooperative ha previsto la sostituzione dell'art. 108 paragrafo 6 Lavori usuranti - Lavori pesanti, con il quale la contrattazione collettiva dell'edilizia ha previsto un contributo, fissato nella misura dello 0,10% della retribuzione degli operai, è così sostituito.</p> <p>A decorrere dall'1/10/2018 le risorse a tale titolo accantonate nelle singole Casse Edili saranno utilizzate sul territorio esclusivamente per anticipare l'accesso al pensionamento, o anche a forme anticipate di pensionamento quale l'ape sociale, dei lavoratori inquadrati con qualifica degli operai del settore, secondo modalità, criteri e requisiti individuati dal Regolamento del Fondo Prepensionamenti, che forma parte integrante del suddetto paragrafo e che sarà stilato da un'apposita Commissione paritetica entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto.</p> <p>A decorrere dalla medesima data, le parti concordano che il contributo dello 0,10% della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del presente contratto, viene elevato nella misura complessiva dello 0,20%. Dalla suddetta data, il contributo, da versarsi in Cassa Edile, sarà destinato ad un Fondo nazionale Prepensionamenti che erogherà la medesima prestazione finalizzata all'accesso al pensionamento, o anche a forme anticipate di pensionamento quale l'ape sociale, con decorrenza dall'1/10/2018 e secondo le medesime modalità, criteri e requisiti di cui al Regolamento.</p> <p>Le parti sociali sottoscritte si danno reciprocamente atto che il versamento della contribuzione, stabilita dal presente articolo, è obbligatorio per tutte le imprese iscritte alle Casse Edili costituite dalle parti sociali medesime, indipendentemente dal contratto collettivo nazionale applicato ai propri dipendenti.</p> |

| <p>IGIENE AMBIENTALE AZIENDE PRIVATE – ACCORDO 6 DICEMBRE 2016</p> | |
|---|--|
| <p>INDENNITÀ INTEGRATIVA</p> | <p>L'accordo del 6 dicembre 2016 per il rinnovo del CCNL 21 marzo 2012 per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali ha previsto che a partire della retribuzione di ottobre 2018 l'indennità integrativa viene elevata da €uro 30,00 a €uro 50,00 mensili.</p> |

LATERIZI PMI – ACCORDO 23 GIUGNO 2017

ASSISTENZA SANITARIA

L'accordo del 23 giugno 2017 per il rinnovo del CCNL 11 marzo 2014 per i dipendenti delle piccole e medie imprese produttrici di elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento, manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle ha previsto che a partire dal 1° ottobre 2018 il contributo obbligatorio a carico azienda, al Fondo ALTEA viene incrementato di €uro 4,00 mensili; pertanto il totale mensile è pari a €uro 10,00.

NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE – ACCORDO 18 LUGLIO 2018

UNA TANTUM

L' accordo 26 luglio 2018 per il rinnovo del CCNL 28 luglio 2006 per il personale dipendente da aziende esercenti il noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate ha previsto la corresponsione, al personale in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo, a copertura del periodo pregresso dal 1° agosto 2009 al 31 dicembre 2017, un importo forfettario di €uro 1.100,0 al livello C2, riparametrato secondo la scala parametrica vigente (100 - 200) e senza alcun effetto di trascinarsi, da corrispondersi un 3 tranches di pari importo:

- €uro 366,67 con la retribuzione del mese di ottobre 2018;
- €uro 366,67 con la retribuzione del mese di febbraio 2019;
- €uro 366,67 con la retribuzione del mese di maggio 2019.

Si sottolinea che, tale importo dovrà essere:

- rapportata ai mesi di effettiva prestazione nel periodo dall'1/8/2009 al 31/12/2017, considerando mese intero la frazione superiore ai 15 giorni;
- proporzionata nel caso di prestazioni di lavoro a tempo parziale;
- inoltre, è comprensivi dell'IVC, nonché dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, e non sono utili ai fini del trattamento di fine rapporto.

POMPE FUNEBRI AZIENDE MUNICIPALIZZATE – ACCORDO 10 LUGLIO 2018

ASSISTENZA INTEGRATIVA

L'ipotesi di accordo 10 luglio 2018 per il rinnovo del CCNL 1 dicembre 2014 per il personale dipendente delle imprese pubbliche del settore funerario ha previsto l'adesione al Fondo FASDA con decorrenza 1° ottobre 2018.

La contribuzione ordinaria al fondo FASDA è pari a €uro 42,50 trimestrali a carico del datore di lavoro, al netto del vigente contributo di solidarietà. Il primo versamento sarà effettuato a decorrere dal 1° ottobre 2018.

| SERVIZI ASSISTENZIALI ANPAS – ACCORDO 10 AGOSTO | |
|---|--|
| MINIMI TABELLARI | L'ipotesi di accordo 10 agosto 2018 per il rinnovo del CCNL 17 gennaio 2014 per il personale dipendente dall'ANPAS e dalle realtà operanti nell'ambito socio-sanitario, assistenziale, educativo e delle pubbliche assistenze ha previsto, a far data dal 1° ottobre 2018, degli incrementi retributivi. |

| SPETTACOLO IMPRESE SETTORE ARTISTICO E SPORTIVO – ACCORDO 27 APRILE 2015 | |
|--|--|
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE | In assenza di accordo, dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti sarà corrisposto, a partire dal mese successivo e comunque dopo 3 mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del contratto, un'indennità di vacanza contrattuale, pari al 30% del tasso di inflazione programmato (50% dopo 6 mesi) applicato ai minimi retributivi inclusa l'ex indennità di contingenza. |

| VIGILANZA PRIVATA, INVESTIGAZIONI E SERVIZI FIDUCIARI (ANPIT – CISAL) | |
|---|--|
| SCADENZA DEL CCNL | In data 31 ottobre 2018 è prevista la scadenza del CCNL 15 ottobre 2015 per i dipendenti degli istituti e aziende di vigilanza privata, investigazioni e servizi fiduciari. Si sottolinea che si tratta di un contratto collettivo diverso rispetto al CCNL 8 aprile 2013 per i dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari. |

| POSTE – ACCORDO 30 NOVEMBRE 2017 | |
|----------------------------------|--|
| MINIMI TABELLATI | L'accordo 30 novembre 2017 del CCNL Poste Italiane, ha previsto a far data dal 1° ottobre 2018 incrementi retributivi. |